



CITTA' DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO QUINDICINALE DI PISTICCI CENTRO

(Art. 28 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 41 L.R. n. 19/99)

Approvato con deliberazione Consiliare nr. 20 del 27 febbraio 2002

NDICE

ART. 1 TIPOLOGIA DEL MERCATO - DEFINIZIONE DI POSTEGGIO	3
ART. 2 COSTITUZIONE DEL MERCATO.....	3
ART. 3 GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO.....	4
ART. 4 TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO	5
ART. 5 MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.....	6
ART. 6 CIRCOLAZIONE VEICOLARE	6
ART. 7 TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO	7
ART. 8 CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI.....	7
ART. 9 CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI (RUOLO DI SPUNTA).....	9
ART. 10 PRESENZE NEL MERCATO	10
ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI.....	11
ART. 12 CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA	11
ART. 13 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO.....	13
ART. 14 DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE	13
ART. 15 IGIENE E SANITÀ.....	14
ART. 16 PUBBLICITÀ DEI PREZZI.....	15
ART. 17 SANZIONI.....	15
ART. 18 ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI.....	15
ART. 19 NORME TRANSITORIE	15
ART. 20 ENTRATA IN VIGORE.....	16

ART. 1

TIPOLOGIA DEL MERCATO - DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

1. Il mercato del commercio su aree pubbliche, che si svolge sul territorio comunale di Pisticci – Via Paisiello di Pisticci centro – è effettuato su posteggi dati in concessione per anni 10 (dieci) ed è denominato **“MERCATO QUINDICINALE DI PISTICCI CENTRO”**.
2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno con apposita “convenzione”.
3. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitari U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico.
5. Per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, per almeno un decennio, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e dal Titolo VI della Legge Regionale n. 19/99.

ART. 2

COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche di cui al precedente art. 1, che si effettua nel Comune di Pisticci – Via Paisiello di Pisticci centro - ed è costituito da n. 15 posteggi contrassegnati con i nn. da 66 a 80 così come individuati nella Tavola planimetrica n. 1 che, allegata al presente

Regolamento, ne forma parte integrante e sostanziale. Nella stessa planimetria è indicata la localizzazione dei posteggi nonché la loro esatta dimensione.

2. Nessuno dei suddetti 15 posteggi sarà concesso a produttori agricoli. Per questi operatori saranno riservate aree nel mercato giornaliero di P.zza Sant'Antuono e P.zza Plebiscito.
3. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
4. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

ART. 3

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge ogni **primo e terzo sabato del mese** per tutto l'anno. Nel caso in cui la giornata di svolgimento del mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente e, se quest'ultimo è anche festivo, il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo.
2. L'orario del mercato è così stabilito:
 - ☞ dalle ore 6,30 alle ore 8,00: installazione dei banchi vendita e sistemazione della merce;
 - ☞ dalle ore 8,00 alle ore 14,00: effettuazione delle operazioni di vendita;
 - ☞ dalle ore 14,00 alle ore 15,30: smontaggio dei banchi

vendita e pulizia del posteggio.

3. I posteggi che entro le ore 8.00 non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, inclusi nel "ruolo di spunta" e presenti sull'area mercatale in base all'ordine di posizione nello stesso. Il ruolo di spunta sarà compilato a seguito di richiesta degli esercenti e con il criterio del più alto numero di presenze nello stesso mercato. In mancanza di riscontro delle presenze, si procederà con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese. Una copia aggiornata e debitamente firmata dal Responsabile del Servizio AA.PP. dovrà essere depositata presso il Comando di Polizia Municipale.
4. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma 3° è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio.
5. Gli assegnatari di cui al precedente comma 3° hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 9,00.
6. Non è conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertato cattivo tempo, che comporti l'assenza di oltre il 50% dell'organico.
7. Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 6.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 14,00, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 4

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi del comma 15° dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 e del 2° comma dell'art.

41 della L.R. n. 114/98, al mercato disciplinato dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche:

- ☒☒Nr. 10 posteggi contraddistinti con i nn. da 69 a 78 per i “prodotti di abbigliamento, tessuti, calzature e pelletteria”;
- ☒☒Nr. 2 posteggi contraddistinti con i nn. 67 e 68 per i “prodotti di abbigliamento intimo”;
- ☒☒Nr. 2 posteggi contraddistinti con i nn. 79 e 80 per i “prodotti per la casa e la pulizia della persona e della casa”;
- ☒☒Nr. 1 posteggi contraddistinto con il n. 66 per i “prodotti di piante e fiori”.

ART. 5

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi vendita e gli autoservizi adibiti alla vendita, devono essere collocati all'interno dei posteggi dati in concessione.
2. Non è permesso occupare area del mercato al di fuori del posteggio, passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

ART. 6

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Dalle ore 6.30 alle ore 15.30 per ogni giornata destinata allo svolgimento del mercato, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato stesso, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nelle giornate e negli orari di svolgimento del mercato, sulle aree destinate a posteggi e sui tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso

agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone indicate dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 7

TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica (Ruolo del mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolo.
3. Copia della planimetria e del Ruolo è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Azienda Sanitaria U.S.L. competente per territorio.

ART. 8

CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI

1. I posteggi saranno assegnati in concessione decennale tacitamente rinnovabile. L'assegnazione sarà effettuata in seguito a bando pubblico e per la relativa concessione sarà stipulata apposita convenzione in forma di atto pubblico amministrativo.
2. Il Bando dovrà essere emanato in sede di prima assegnazione ed almeno una volta ogni tre anni qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca e incremento

degli stesi posteggi per ampliamento del mercato.

3. La concessione dei posteggi sarà effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
 - ? Maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi debitamente documentate per giornata o periodi interi di occupazione;
 - ? Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - ? Minor numero di posteggi in concessione compresi anche quelli in altri Comuni ed in altre Regioni;
 - ? Rinuncia alla concessione di altri posteggi in questo Comune;
 - ? Richiesta presentata da società di persone;
 - ? Ordine cronologico di presentazione delle domande.
 4. Non è consentita l'assegnazione di un altro posteggio ad un'impresa già concessionaria o a componenti del proprio nucleo familiare se trattasi di ditta individuale o ad altri soci qualora si tratti di società di persone, nemmeno nel caso di cessione o fitto d'azienda, tranne nel caso di acquisizione del titolo mortis causa.
 5. La richiesta di concessione del posteggio potrà essere presentata anche da persona fisica o società di persone non titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 6. La concessione del posteggio comporta anche il rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa. Detto titolo autorizzatorio dovrà essere espressamente richiesto contestualmente alla istanza di concessione del posteggio. La stessa autorizzazione sarà rilasciata solo in seguito alla assegnazione del posteggio. Il diniego al rilascio della predetta autorizzazione comporta la nullità della concessione.
 7. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca della concessione del posteggio.
-

ART. 9

CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

(RUOLO DI SPUNTA)

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3 - comma 3° - non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolo di spunta", direttamente dal personale di Polizia Municipale presente sul mercato.
3. In tale "Ruolo di spunta" verranno iscritti gli operatori che ne facciano esplicita richiesta. Lo stesso "Ruolo" è tenuto dall'Ufficio AA.PP. ed una copia sottoscritta dal Responsabile del Servizio dovrà essere aggiornata e depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale che cura l'assegnazione dei posteggi.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in "Ruolo" il quale è definito per i soli soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza) quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione.
5. In caso di parità di numero di presenze, si privilegia la maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come è desumibile attraverso il Registro Imprese (già Registro Ditte).
6. Possono partecipare alle operazioni di spunta anche coloro che non sono inseriti nel "Ruolo" qualora, alla fine delle operazioni di assegnazione tramite la graduatoria, risultassero posteggi disponibili, purché in possesso di autorizzazione idonea per la partecipazione al

mercato di cui trattasi.

7. Ai fini della validità delle partecipazioni all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione amministrativa originale.
8. L'aggiornamento del "Ruolo di Spunta" è annuale, entro il 31 dicembre, ed in esso saranno inseriti gli operatori commerciali che ne formulano esplicita richiesta.
9. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta agli operatori commerciali che con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata altre operazioni di mercato o di spunta.

ART. 10

PRESENZE NEL MERCATO

1. La presenza nel mercato è annotata su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione amministrativa originale.
2. Il Registro, distinto in due parti, una per i concessionari decennali e l'altra per i concessionari temporanei, dovrà essere gestito da personale del Comune e conservato presso gli Uffici della Polizia Municipale.
3. Non saranno conteggiate presenze non controfirmate dagli operatori commerciali.
4. Le presenze sono conteggiate per un periodo massimo di ANNI CINQUE.

ART. 11

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni decennali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento del C.O.S.A.P. e di tasse e tributi comunali, nella misura e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.
2. Per le sole assegnazioni giornaliere è ammesso il pagamento ai Vigili di mercato, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione al Servizio Tributi ed al Servizio AA.PP.

ART. 12

CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo ad di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti negli appositi cassonetti
3. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Il posteggio, che non dovrà mai rimanere incustodito, sarà liberato dall'operatore concessionario da ogni e qualunque tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato. La non ottemperanza di quanto innanzi comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio

dell'attività.

6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,50 di fronte e mt. 0,50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a mt. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale.
7. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,10.
8. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
9. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento. La sistemazione del proprio automezzo sull'area del posteggio non potrà essere effettuata se sono già iniziate le operazioni di vendita o, in caso di pioggia, le stesse continuano ad effettuarsi.
10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamento, elettrodomestici è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
11. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
12. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
13. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito fare uso degli apparecchi di

amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto ed entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe.

14. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni.

ART. 13

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto nel rispetto di quanto sancito dall'art. 33 della Legge Regionale n. 19/99, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.
2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

ART. 14

DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Si decade dalla concessione del posteggio per:
 - ~~☒~~ Revoca dell'autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98;
 - ~~☒~~ Mancato utilizzo dello stesso posteggio per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi per ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - ~~☒~~ Mancata richiesta di voltura nella concessione del posteggio

nel caso di subingresso per acquisto o affitto azienda per atto tra vivi e subingresso mortis causa entro un anno dalla data di trasferimento dell'esercizio o di acquisto del titolo e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita sul medesimo posteggio.

2. La concessione del posteggio è revocata:

✍✍ Gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;

✍✍ In tutti i casi di violazione di cui al 2° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98;

✍✍ Per motivi di pubblico interesse.

3. Qualora si debba procedere alla revoca o alla sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore sarà assegnato un nuovo posteggio che dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

b) nell'ambito dell'area mercatale mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

c) nell'ambito di altre aree.

ART. 15

IGIENE E SANITÀ

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98, dall'Ordinanza Ministero Sanità del 2.03.2000 modificata con Ordinanza 21.09.2001, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e Veterinarie, dal Regolamento

comunale di Igiene e Sanità, nonché dalla Legge 283/62, D.P.R. 327/80 e dal D.Lgs. n. 155/97 emanato in attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

ART. 16

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 17

SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, e da ogni altra norme vigente in materia.
2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza dirigenziale secondo un minimo ed un massimo graduale dell'importo a seconda della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.
3. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del vigente C.P.P.

ART. 18

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

ART. 19

NORME TRANSITORIE

1. Ai fini della prima assegnazione dei posteggi il Comune darà pubblico avviso agli operatori commerciali interessati alla concessione degli stessi posteggi mediante la pubblicazione del bando.
2. Gli operatori commerciali non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione decennale del posteggio, saranno inclusi d'Ufficio nel ruolo di spunta.
3. Le domande finalizzate all'inclusione nel ruolo di spunta potranno essere inoltrate in qualunque momento.
4. L'attribuzione del posteggio agli operatori utilmente collocati in graduatoria, avverrà mediante scelta da parte dell'operatore stesso effettuata in ordine di graduatoria e nell'ambito delle rispettive tipologie merceologiche. In caso di parità di posizione nella graduatoria tra due o più operatori, l'attribuzione del posteggio avverrà mediante sorteggio.
5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori commerciali che hanno regolarmente occupato i posteggi nell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/99.
6. Agli operatori di cui al precedente comma 5, l'assegnazione in concessione del posteggio avverrà direttamente, previo riconoscimento del diritto acquisito mediante deliberazione della Giunta Comunale ed a condizione che:
 - ? Siano disposti a stipulare contratto di concessione in forma pubblica amministrativa;
 - ? Siano disposti a versare tutti gli eventuali canoni pregressi;
 - ? Richiedano la prescritta autorizzazione amministrativa per la tipologia di attività.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 20 articoli, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.